

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Protocolli vescovili, uffici notarili ed emolumenti professionali a Torino tra XIV e XV secolo

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/103833> since 2020-01-04T18:58:11Z

Publisher:

Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

LITTERA ANTIQUA

19

**SIT LIBER GRATUS,
QUEM SERVULUS EST OPERATUS**

STUDI IN ONORE DI ALESSANDRO PRATESI PER IL SUO 90° COMPLEANNO

a cura di
PAOLO CHERUBINI e GIOVANNA NICOLAJ

Tomo I

Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica

CITTÀ DEL VATICANO 2012

Tutti i diritti riservati
© 2012 by Scuola Vaticana di Paleografia,
Diplomatica e Archivistica
ISBN - 978-88-85054-25-7

ANTONIO OLIVIERI

PROTOCOLLI VESCOVILI, OFFICI NOTARILI
ED EMOLUMENTI PROFESSIONALI A TORINO
TRA XIV E XV SECOLO

1. Le pagine che seguono intendono recare un contributo alla comprensione del complesso meccanismo che, nell'Italia centro-settentrionale del tardo medioevo, venne messo in opera dall'attività notarile esercitata in ambito cancelleresco. In questo ambito specifico, ci si occuperà di prassi amministrative, emolumenti connessi alla gestione di *officia* di documentazione e fondamenti giuridici dell'esercizio della funzione di notaio, con particolare riguardo al problema della tutela dei protocolli notarili. Struttura documentaria, quest'ultima, con la peculiare caratteristica di possedere rilevanza pubblica, in quanto strumento volto alla salvaguardia di interessi legittimi di individui ed enti, e insieme privata, sia in quanto posta in essere da un privato cui sono conferite funzioni pubbliche, sia per la sua rilevanza patrimoniale, in quanto fonte di reddito per chi lo gestisce.

Prenderò l'avvio da due fatti di per sé non straordinari, ma interessanti, per poi procedere ad una esplorazione sommaria di documentazione varia di carattere pratico (istrumenti e atti di amministrazione) da un canto, di tipo normativo dall'altro.

Nel gennaio del 1428 a Torino, nell'abitazione del vicario del vescovo di Torino Aimone da Romagnano (1411-1438), si consumò l'ultimo episodio di una controversia che aveva visto l'una di fronte all'altro la curia vescovile di Torino e il nobile Ruffineto da Gorzano¹. Decisa con un accordo tra le parti definito grazie alla mediazione di Bartolomeo Capra, arcivescovo di Milano, la lite aveva come oggetto la disponibilità dei protocolli del defunto notaio Giovannino da Gorzano, notaio vescovile e padre di Ruffineto, anch'egli, a sua volta, notaio vescovile, notaio anzi proprio del vescovo con il quale

¹ AATo, *Protocolli notarili* (sezione VI) [d'ora in avanti soltanto 6]. 30 [così l'indicazione dei singoli protocolli, dove il numero 6 sta per *Protocolli notarili (Sezione VI)*], ff. 33^v-34^r. Su questo documento e più in generale sui protocolli dell'Archivio Arcivescovile di Torino, con ricche annotazioni sui notai di curia, si veda IRMA NASO, PAOLO ROSSO, *Insigna Doctoralia. Lauree e laureati all'Università di Torino tra Quattro e Cinquecento*, Università di Torino, Torino 2008, pp. 102-116 (nella porzione dovuta a Paolo Rosso). Sulla famiglia torinese dei da Gorzano molti riferimenti in ALESSANDRO BARBERO, *Un'oligarchia urbana. Politica ed economia a Torino fra Tre e Quattrocento*, Viella, Roma 1995.

si scontrava sul piano giudiziario². Il vescovo Aimone aveva tenuto presso di sé, in nome suo e della chiesa torinese, i protocolli (oppure solo alcuni protocolli) appartenuti al detto Giovannino, che era stato segretario³ del predecessore di Aimone sulla cattedra di san Massimo, il vescovo Giovanni da Rivalta (1364-1411)⁴. Aimone sosteneva che i volumi di protocolli dovevano restare nella disponibilità sua e della Chiesa («penes se et ecclesiam Taurinensem remanere debere») perché in essi era scritto un gran numero di istrumenti pertinenti all'episcopato e alla Chiesa di Torino che, se in futuro fosse stato custodito e gestito «per manus alieni generis», avrebbe potuto dar adito a scandali e a lesioni dei diritti dell'episcopato e della Chiesa. Da parte sua Ruffineto sosteneva che il padre gli aveva destinato i protocolli per testamento, e che dunque essi gli spettavano e dovevano restare presso di lui. La mediazione favorita dall'arcivescovo di Milano aveva stabilito che i protocolli fossero consegnati all'erede, il quale con l'istrumento del gennaio 1428 dichiarava che la consegna era avvenuta ad opera del vicario vescovile, il canonico e licenziato in decreti Ruffineto Borgeseo. L'erede e i suoi due figli, Antonio e Obertino, avevano inoltre solennemente promesso al vicario due cose: di conservare onestamente e con ogni cura i protocolli; e soprattutto che, tutte le volte che al vescovo o ai suoi successori fosse stato necessario ricercare degli istrumenti, avrebbero dovuto, «in eorum domo tantum et non alibi», mostrarli agli agenti vescovili e consentir loro la ricerca o in alternativa, se richiesti, eseguirla essi stessi, estraendo in pubblica forma gli istrumenti necessari al vescovo a spese loro e senza richiedere alcun compenso. Inoltre gli eredi acconsentivano a restare soggetti, per ciò che riguardava l'esecuzione della decisione giudiziaria, alla giurisdizione del vescovo di Torino senza poter invocare il privilegio del foro. L'istrumento termina con un elenco («nomina protocollorum et eorum designatio») di dodici protocolli distribuiti cronologicamente tra il 1365 e il 1403⁵.

² Si veda più avanti, nota 24 e testo corrispondente. Di Ruffineto sono conservati presso l'AATo, i protocolli 6.23, 6.26 e 6.27.

³ In realtà la definizione di segretario è, per il periodo anteriore all'episcopato di Aimone da Romagnano, un anacronismo. I notai del vescovo di Torino del Trecento e primo Quattrocento nelle intestazioni dei loro protocolli si definiscono in genere *notarius publicus scribaque episcopi*, *scriba episcopi* o *notarius episcopi* o anche, senza che la loro funzione muti minimamente, *notarius camere episcopi*: si vedano, p. es., per il periodo del vescovo Giovanni da Rivalta, l'AATo, 6.12, f. 62^r; 6.14, ff. guardia anteriore^s, 31^r, 56^r; 6.20, ff. 1^r, 20^r, 43^r, 60^r, 87^r; ecc.

⁴ Per i vescovi di Torino dei secoli XIV e XV rimando a GIOVANNI GRADO MERLO, *Vita religiosa e uomini di Chiesa in un'età di transizione*, in *Storia di Torino*, II. *Il basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536)*, a cura di Rinaldo Comba, Einaudi, Torino 1997, pp. 297-324, e GIOVANNI GRADO MERLO, *La Chiesa e le chiese di Torino nel Quattrocento*, *ibid.*, pp. 767-794 anche per la bibliografia anteriore.

⁵ Ciascuno dei protocolli è identificato mediante una lettera dell'alfabeto in ordine da A a N (manca la lettera D, mentre non è presente, naturalmente, data la sua inesistenza in quanto autonoma lettera dell'alfabeto sino all'età moderna, la lettera J); mediante l'indicazione di un

Quasi dieci anni prima, nel luglio del 1419, Ruffineto da Gorzano aveva richiesto al consiglio di credenza del comune di Torino che gli fossero concessi i protocolli del padre Giovannino in modo da poter redigere in forma pubblica gli istrumenti imbreviati («recepta») dal genitore⁶. Il consiglio aveva accordato l'autorizzazione a operare su *protocolla* e *rogaciones* del padre a Ruffineto e quest'ultimo aveva prestato giuramento di operare con fedeltà e nelle forme debite⁷.

2. Riguardo alla titolarità dei protocolli nelle due fonti appena citate viene usato un lessico preciso. Si evitò ogni riferimento ad un qualsiasi assetto proprietario dei protocolli, la titolarità dei quali venne declinata in termini di possesso condizionato o deposito. Con la delibera del 1419 la credenza di Torino accordò a Ruffineto, che ne aveva fatto richiesta, la concessione dei protocolli del padre a patto che osservasse le dovute cautele⁸.

anno (l'anno relativo alla porzione iniziale del protocollo); due riferimenti relativi uno all'inizio di un certo rigo di un certo foglio iniziale e l'altro alla fine di un certo rigo di un certo foglio finale; il numero complessivo di fogli di cui è composto il protocollo. Reco qui l'esempio dell'*item* relativo al protocollo segnato con la lettera K: «Item in protocollum signatum per litteram K de anno MCCCLXXXI, cuius quinta linea secundi folii incipit 'apostolice' et finit in ultimo folio dicti protocolli scripto 'inspecturi' et continet in se folia c et unum».

⁶ ASCTo, *Ordinati*, vol. 59 (1419), ff. 64^v-65^r: «protocolla [...] eius condam patris concedantur eidem sic quod instrumenta per eundem Iohannem recepta in formam publicam redigere valeat». Ricordo che allo studioso cui è dedicato questo volume è dovuto un contributo fondamentale sul problema della *redactio in mundum* di *dicta* (che, in ambito romano, possono considerarsi l'immediato precedente delle imbreviature notarili) di scrinari romani defunti da parte di scrinari eredi o affidatari delle raccolte di *dicta*: ALESSANDRO PRATESI, *I «Dicta» e il documento privato romano*, in «Bullettino dell'«Archivio paleografico italiano»», n. s., 1 (1955), pp. 81-97 (rist. in *Id.*, *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991*, Società romana di storia patria, Roma 1992, pp. 481-501 [Miscellanea della Società romana di storia patria XXXV]).

⁷ Continuo a citare dall'ordinato menzionato alla nota precedente: «idem Ruffinetus habeat potestatem de ipsis protocollis et rogacionibus levandi et in formam publicam redigendi quecumque instrumenta que requirentur ab eo levanda ad opus ipsorum talium requirentium quorum interest et interesse posset, iurare tamen teneatur ipsa instrumenta bene et fideliter levare, nichil adendo vel mutando».

⁸ Si vedano le citazioni poste nelle due note precedenti. Sulle delibere di concessione di protocolli di notai defunti da parte di magistrature comunali torinesi nel Duecento si veda GIAN GIACOMO FISSORE, *Prassi autenticatoria e prospettive di organizzazione burocratica nella documentazione episcopale torinese alle soglie del Trecento*, in *In uno volumine. Studi in onore di Cesare Scalon*, a cura di Laura Pani, Forum, Udine 2009, pp. 229-256, in particolare nota 45 p. 246. Per il Trecento si dispone della documentazione conservata nei superstiti libri degli ordinati del maggior consiglio di Torino, nei quali, secondo il ben noto meccanismo della *posta* e della *reformatio*, si trovano i verbali delle proposte con cui il vicario e il giudice sabaudi presentavano al consiglio la petizione del notaio che chiedeva gli fossero affidati i protocolli di un notaio defunto, proposta che, nella gran maggioranza dei casi, il consiglio accettava. Cito soltanto, tra le molte possibili, le decisioni in materia della fine del Trecento: *Libri consiliorum 1387-1389*, Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali di Maura Baima, Archivio Storico della Città di Torino, Torino 2006, pp. 19 sg., 27 sg.; *Libri consiliorum 1390-1392*, Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali di

I termini usati nel documento del 1428 rispondono, con maggiore chiarezza, allo stesso ordine di concetti: il vescovo è depositario dei protocolli di Giovannino e intende rimanerle⁹; Ruffineto, da parte sua, afferma di essere legatario dei protocolli del padre e che quindi essi sono di sua pertinenza, gli spettano e devono essere depositati presso di lui¹⁰. Dopo l'accordo e la consegna dei protocolli a Ruffineto, quest'ultimo finalmente si trova nella condizione di *habere et tenere* i registri del padre defunto e promette, insieme con i suoi figli, di rilasciare gratuitamente alla curia vescovile *munda* estratti dai registri di cui è divenuto depositario e di custodire e amministrare *bene et fideliter* questi ultimi¹¹.

Oggi dei protocolli di Giovannino da Gorzano si conservano soltanto quelli che si trovano presso l'Archivio Arcivescovile di Torino. Le precise informazioni contenute nell'elenco che costituisce parte integrante del documento del 1428 permettono di identificare gran parte dei registri conservati con registri compresi nella lista¹². Quale sia stato il percorso che ha condotto i protocolli, o almeno alcuni di essi, nella disponibilità diretta della curia non mi è noto. Si sa però, grazie ad alcune note marginali presenti nei protocolli, che Ruffineto da Gorzano operò assiduamente su di essi¹³.

Francesca Gamalero e Lorena Barale, Archivio Storico della Città di Torino, Torino 2008, pp. 89 sg., 249 sg., 274 sg.; ASCTo, *Ordinati*, vol. 39 (1398), ff. 79^v-80^r; ivi, vol. 41 (1400), ff. 25^v-26^r, 78^v-79^r, 99^v-100^r, 133^v-134^r. Cfr. anche, per un caso particolare ma significativo ALESSANDRO BARBERO, *Gruppi e rapporti sociali*, in *Storia di Torino*, II, p. 167.

⁹ Il vescovo Aimone aveva presso di sé e teneva – «cum [...] haberet penes se et teneret» – «suo et ecclesie Taurinensis nomine» i protocolli «facta recepta et scripta per Iohanninum de Gorzano»; lo stesso vescovo riteneva che i protocolli dovessero rimanere «penes se et ecclesiam Taurinensem» (cfr. sopra, nota 1).

¹⁰ Ruffineto sosteneva infatti che «ipsa protocolla eidem fore legata seu remissa per testamentum dicti condam patris sui, cuius quidem testamenti vigore dicta protocolla ad ipsum pertinent et spectant eaque ad eum et apud ipsum remanere debere».

¹¹ Ruffineto dichiara «habuisse tenuisse recepisce et palpasse ac nunc habere et tenere volumina librorum seu protocollorum duodecim». Quindi Ruffineto e i suoi due figli promettono che, nel caso che ne fossero stati richiesti dalla curia vescovile, avrebbero levato *in publica forma* gli istrumenti «eorum sumptibus et expensis, sine aliquo salario mercede vel munere postulando» e di «ipsa volumina protocollorum bene et fideliter conservare et gubernare». Sui protocolli notarili come dispositivo tecnico e strumento professionale si veda ATTILIO BARTOLI LANGELI, *Pratiche e tecniche notarili*, in *Francesco d'Assisi. Documenti e Archivi. Codici e Biblioteche. Miniature*, Electa, Milano 1982, pp. 38-46; GIORGIO COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'instrumentum genovese*, in *Id.*, *Studi di paleografia e diplomatica*, Il centro di ricerca, Roma 1972 pp. 237-282 [Fonti e studi del *Corpus membranarum Italicarum IX*].

¹² Risultano identificabili con gli *item* compresi nell'elenco (cfr. sopra, nota 5) AATo, 6.12 (lettera A), 6.14 (lettera C), 6.15 (lettera E), 6.16 (lettera F), 6.19 (lettera I), 6.20 (lettera L), 6.21 (lettera M), 6.22 (lettera N). I Protocolli 6.17 e 6.18, anch'essi dovuti a Giovannino da Gorzano (il 6.17 reca attualmente nella parte iniziale un fascicolo tratto da un protocollo del notaio vescovile Bartolomeo Ioffredi di Campiglione) non sono riconoscibili con i protocolli compresi nell'elenco.

¹³ Cfr. AATo, 6.12, a margine di istrumenti ai ff. 6^r, 40^r, 46^r la nota «Facta per me Ruffinetum».

Occorrerebbe stabilire quale fosse il rapporto tra i protocolli che Ruffineto chiedeva gli fossero concessi dalla credenza e quelli che entrarono in suo possesso nel 1428. In mancanza di adeguati sostegni documentari è inutile fare ipotesi. È però certo che Ruffineto chiese al notaio del comune che gli fosse documentata in forma di pubblico strumento la decisione della credenza¹⁴, certo per potersene servire in sede giudiziaria, se se ne fosse presentata l'occasione.

Mi sembra di poter dire che la controversia arbitrata dall'arcivescovo Bartolomeo Capra vedeva contrapposte delle pretese che avevano entrambe saldo fondamento nella consuetudine. Il vescovo di Torino, prima che la lite giungesse a conclusione, era in possesso dei protocolli. L'arcivescovo, da parte sua, favorì una soluzione vicina alle consuetudini milanesi in tema di protocolli di notai di curia, ben note grazie a studi recenti¹⁵. Ma, a parte quanto si è appena detto, è importante notare che il conflitto giudiziario si configurò nei termini consueti dell'opposizione tra prassi professionale dei notai e esigenze delle curie vescovili all'interno delle quali essi svolgevano funzioni d'ufficio. La soluzione mediata dall'arcivescovo accolse il punto di vista professionale, pur salvaguardando l'interesse vescovile a una libera consultazione della documentazione e al rilascio gratuito di esemplari estratti dai protocolli dello *scriba* defunto. All'accoglimento da parte del potere ecclesiastico del senso comune notarile corrispose quindi, nel caso specifico, la garanzia della continuazione di quella che si vedrà più avanti essere, nell'ambito torinese dei secoli XIV e XV, una prassi ben attestata. Quest'ultima consisteva nella gratuità del servizio del notaio operante *ad banchum* – vale a dire in uffici aperti al pubblico, come le corti giudiziarie – nei riguardi dell'ente nelle cui strutture era incardinato.

La «salvaguardia del patrimonio documentario e la sua piena disponibilità»¹⁶ costituivano una consolidata tradizione per la curia episcopale torinese, in linea con quanto si verificava altrove negli episcopati dell'Italia centro-settentrionale¹⁷. Il vescovo Aimone si muoveva dunque in un solco

¹⁴ «De quibus idem Ruffinetus requisivit per me Iohannem Papam notarium curie publicum confici debere instrumentum».

¹⁵ Si veda in particolare CRISTINA BELLONI, *Dove mancano registri vescovili ma esistono fondi notarili: Milano fra Tre e Quattrocento*, in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII-XV)*. Atti del Convegno di studi (Monselice, 24-25 novembre 2000), a cura di Attilio Bartoli Langeli e Antonio Rigon, Herder, Roma 2003, pp. 43-84 [Italia sacra 72] (contributo che riprende gran parte dell'*Introduzione a I notai della curia arcivescovile di Milano (secoli XIV-XVI)*). Repertorio a cura di Cristina Belloni e Marco Lunari, coordinamento di Giorgio Chittolini, s. n., Milano 2004 [Materiali di storia ecclesiastica lombarda – secoli XIV-XVI].

¹⁶ FISSORE, *Prassi autenticatoria*, p. 248.

¹⁷ Cfr. GIUSEPPE CHIRONI, *La mitra e il calamo. Il sistema documentario della chiesa senese in età pretridentina (secoli XIV-XVI)*, Accademia senese degli Intronati, Siena 2005 (altra edizione, con paginazione identica, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 2005 [Pubblicazioni degli

ben tracciato, anche se la diretta rivendicazione di protocolli di notai vescovili – che, nel caso specifico, erano nelle sue mani¹⁸ – in sede giudiziaria non ha, che mi risulti, altri esempi nella documentazione vescovile torinese. Che urgesse il bisogno di porre sotto controllo la produzione documentaria curiale risulta, d'altro canto, da una testimonianza di grande interesse: sul *recto* dell'ultimo foglio di un protocollo del tempo del vescovo Tedisio (1300-1319)¹⁹ è presente una sorta di elenco ragionato, posteriore al periodo di Tedisio e aggiornato in decorso di tempo, di notai vescovili: vengono elencati i notai, o forse solo alcuni dei notai, che furono a servizio dei vescovi di Torino dal pontificato di Guido da Canalis a quello di Ludovico da Romagnano compreso²⁰. Una sorta di *memorandum*, quindi, legato strettamente al contenuto del protocollo all'interno del quale venne vergato. Infatti i primi quattro capoversi dell'elenco (che ne conta in tutto sei) riguardano non i notai che rogarono per ciascuno dei quattro vescovi, ma i notai che «instrumenta similia receperunt». Istrumenti simili, quindi, a quelli contenuti nel protocollo di Tedisio. Quest'ultimo è in realtà un registro pergamenaceo contenente documenti in forma di originale rogati da vari notai e relativi principalmente a decime e infeudazioni²¹, insomma un *Liber contractuum et instrumentorum* vescovile, del tipo di quelli studiati per Genova da Antonella Rovere e per l'episcopato di Torino della fine del Duecento, al tempo del

Archivi di Stato. Saggi 85] distribuito in formato digitale all'URL: <http://www.archivi.beniculturali.it/DGA-free/Saggi/Saggi_85.pdf>); MASSIMO DELLA MISERICORDIA, *Le ambiguità dell'innovazione. La produzione e la conservazione dei registri della chiesa vescovile di Como (prima metà del XV secolo)*, in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale*, pp. 85-139; EMANUELE CURZEL, *Registri vescovili trentini (fino al 1360)*, *ibid.*, pp. 189-198.

¹⁸ È noto, d'altra parte, che i protocolli vescovili costituiscono una delle serie più cospicue dell'Archivio Arcivescovile di Torino, fatto che potrebbe però a rigore essere dovuto a una posteriore acquisizione: cfr. *Archivio Arcivescovile di Torino*, a cura di Giuseppe Briacca, Curia Arcivescovile di Torino, Torino 1980, pp. 49-53, 229-240. Gli indici di mano tardo-cinquecentesca apposti nei fogli di guardia di alcuni protocolli superstiti – dovuti per la maggior parte a Giovannino da Gorzano, tranne quelli che qui di seguito indicherò esplicitamente come dovuti a notai diversi – potrebbero far ritenere che l'acquisizione all'Archivio vescovile della serie dei protocolli non sia posteriore al XVI secolo: si vedano in AATo, 6.11 (notaio Bartolomeo Gai), 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18 (notaio Bartolomeo Ioffredi di Campiglione), 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.24, 6.25, 6.28 (notaio Antonio da Gorzano figlio di Giovannino).

¹⁹ AATo, 6.3, f. 131^r. Cfr. ANTONIO OLIVIERI, *I registri vescovili nel Piemonte medievale (secoli XIII-XIV). Tipologia e confronto*, in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale*, pp. 1-42: 10-12. Per l'episcopato del genovese Tedisio Camilla, oltre a quanto citato a nota 4, si veda *I protocolli di Tedisio vescovo di Torino*, a cura di Biagio Fissore, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1969 [Biblioteca storica subalpina CLXXXVII], dove sono stati pubblicati, in base a criteri non condivisibili, i due protocolli superstiti del vescovo.

²⁰ Vale a dire dal 1319 al 1469: si vedano i contributi citati sopra, nota 4.

²¹ Concessioni di decime in cambio del pagamento di un fitto annuale, investiture feudali, conferme di fedeltà vassallatica al vescovo, concessione di licenze di fondazione di opere religiose, consegnamenti, ecc.

vescovo Goffredo, da Gian Giacomo Fissore²². Il *memorandum* costituisce quindi una nota di lavoro, come ce ne sono all'interno del registro²³, e ha una evidente funzione di carattere amministrativo oltre che archivistico, mentre sola funzione archivistica hanno invece i due capoversi di aggiornamento, di mano quattrocentesca, relativi ai notai che, semplicemente, «receperunt instrumenta» al tempo dei vescovi Aimone e Ludovico da Romagnano²⁴.

L'annotazione contenuta nel registro di Tedisio, o almeno i primi quattro capoversi di essa, vennero apposti da un addetto che lavorava sui protocolli vescovili con il fine di ricostruire i movimenti che i diritti pertinenti all'episcopio compivano oppure il loro stato²⁵, quindi conferme, nuove concessioni, passaggi da un concessionario all'altro e così via. Lo scopo era, naturalmente, quello di ottenere un quadro aggiornato della disponibilità dei diritti in questione. L'addetto cui ora si accennava – con ogni probabilità un notaio – operava senz'altro avendo libera disponibilità dei registri notarili pertinenti ai notai che aveva elencato. È possibile inoltre che, nel caso di assenza di una centralizzazione della conservazione archivistica della documentazione vescovile, l'annotazione avesse il valore di guida finalizzata, anche per il futuro, al reperimento di serie di protocolli depositati presso domicilia notarili.

La stabilità del gruppo ristretto di professionisti incardinato entro le strutture della curia vescovile e la cura prestata alla conservazione, all'incremento e alla tutela della documentazione prodotta costituiscono due aspetti di un problema che può essere considerato da diversi altri punti di vista. L'attività amministrativa della curia vescovile torinese resta in gran parte da

²² ANTONELLA ROVERE, *Libri «iurium - privilegiorum - contractuum - instrumentorum» e livellari della chiesa genovese (secc. XII-XIV). Ricerche sulla documentazione ecclesiastica*, in «Atti della società ligure di storia patria», n. s., 24 [98] (1984), pp. 107-170; FISSORE, *Prassi autenticatoria*.

²³ Cfr. OLIVIERI, *I registri vescovili*, pp. 10-12.

²⁴ Trascrivo qui l'annotazione (le due barre oblique indicano la separazione dei capoversi, distanziati tra loro nell'originale da uno spazio bianco): «Similia instrumenta et alia pro maiori parte tempore episcopi Guidonis recepta fuerunt per tres notarios infrascriptos: per Anthonium Marentinum de Taurino et eius filium, per Lustonum de Silis de Taurino et per Amedeum Surdum de Ploçascho. // Tempore episcopi Thome de Sabaudia instrumenta similia receperunt Bertolomeus Gayus de Combeviana et eius filius Anthonius et Martinus de Barbania, Conradus Beiamus de Savigliano. // Tempore episcopi Bartolamei instrumenta similia recepit Iohannes de Canture dictus de Morandu de Taurino. // Tempore episcopi Iohannis instrumenta similia et pro maiori parte receperunt Iohanninus de Gorzano de Taurino et Bartolomeus Iofredi de Campiglono et Stephenus de Cavalibus de Pinayrolio. // Tempore episcopi Aymonis ex marchionibus Romagnani receperunt instrumenta Iohannes et Ruffinus de Gorzano et Dominichus Fererii de Vulpiano et Iullianus de Revigliasco. // Tempore episcopi Ludovici ex marchionibus Romagnani receperunt instrumenta Dominichus Fereri de Vulpiano».

²⁵ Si veda, a proposito del documento come «testo scritto che vale a comprovare o il compimento di un'azione giuridica [...] ovvero l'esistenza di un fatto giuridico», le chiare pagine di ALESSANDRO PRATESI, *Nolo aliud instrumentum*, in *Francesco d'Assisi*, pp. 11-12 (poi in *Id.*, *Tra carte e notai*, pp. 503-506).

studiare. Se ne conoscono alcuni episodi²⁶, ma allo stato non si è certo in grado di dire se avesse i caratteri di continuità e razionalità che caratterizzavano, sia pure allo stato incoativo, altre amministrazioni coeve. I protocolli ne sarebbero certo stati uno strumento importante, ma va detto intanto che gli strumenti di corredo²⁷ superstiti non testimoniano affatto un grado avanzato di sviluppo della gestione archivistica. Non è improbabile che i rinnovi di concessioni e infeudazioni di beni e diritti della mensa episcopale, le collazioni di benefici e altri negozi giuridici che richiedevano la consultazione di documentazione pregressa venissero definiti dopo avere operato controlli di carattere del tutto tradizionale, ricorrendo alla documentazione presentata dalla controparte²⁸.

D'altro canto, ma in collegamento con quanto si è appena detto, le controparti si procuravano i documenti che certificavano i diritti acquisiti dall'episcopato ricorrendo, almeno nella maggioranza dei casi²⁹, alla richiesta di estrazione *in mundum* di *instrumenta* depositati nei protocolli dei notai vescovili. Si trattava, in genere, di originali rilasciati dai rogatari, come testimoniano le numerose note *f(a)c(t)a <carta>* o *f(a)c(t)um <instrumentum>* vergate dai rogatari a margine dei loro protocolli³⁰; ma poteva trattarsi anche di originali levati dai notai cui veniva concessa la gestione dei protocolli dei loro colleghi defunti³¹.

Sono in fondo questioni abbastanza note, che altrove nelle città dell'Italia centro-settentrionale, per i notai attivi per la sola clientela privata, venivano

²⁶ Oltre all'articolo di Gian Giacomo Fissore, citato sopra a nota 8, e a un contributo di chi scrive (sopra, nota 19), si veda l'accurato volume di GIAMPIERO CASIRAGHI, *La diocesi di Torino nel medioevo*, Società storica subalpina, Torino 1979 [Biblioteca storica subalpina CLXXXVI].

²⁷ I protocolli, nel loro stato attuale, non recano indici coevi (per gli indici di mano moderna apposti nei fogli di guardia si veda sopra, nota 18). È giunto sino a noi, ma è di poco più tardo rispetto al periodo qui studiato, un registro che contiene gli indici dei protocolli AATo, 6.30 (degli anni 1424-1438 dovuto al notaio Domenico Ferreri segretario del vescovo Aimone di Romagnano) e 6.31 (degli anni 1438-1449, con indice autonomo, dovuto allo stesso notaio segretario del vescovo Ludovico di Romagnano).

²⁸ FISSORE, *Prassi autenticatoria*; DELLA MISERICORDIA, *Le ambiguità dell'innovazione*.

²⁹ Dato che non si può escludere il ricorso occasionale del vescovo e dei suoi vicari a professionisti diversi dagli scribi di curia

³⁰ Si veda, per esempio e restando ai protocolli del periodo del vescovo Giovanni da Rivalta, AATo, 6.16 di Giovannino da Gorzano, oppure ivi, 6.18 del notaio Bartolomeo Ioffredi di Campiglione.

³¹ Si vedano, per restare al caso particolare illustrato all'inizio di questo contributo, alle note marginali di Rufinetto da Gorzano apposte sui protocolli del padre Giovannino: ivi, 6.12, ff. 6^r, 40^r (entrambe «Facta per me Ruffinetum»). Riguardo ai protocolli del notaio vescovile Bartolomeo Ioffredi di Campiglione, che dopo la sua morte vennero affidati dal maggior consiglio del comune di Torino [*Libri consiliorum* 1384-1386, Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali di Maura Baima e Angela Onesti, Archivio Storico della Città di Torino, Torino 2005, p. 111 sg. [Fonti. Collana a cura di Stefano A. Benedetto 9] (seduta del 19 gennaio 1385)] a Giovanni Beccuti (su Giovanni e suo zio Bonifacio Beccuti cfr. oltre, testo relativo alle note 42 e 44) si veda AATo, 6.18, a f. 35^r la nota marginale «Facta est per me Iohannem Becutum».

regolate in genere dagli Statuti comunali oppure dagli Statuti dei collegi dei notai³². Non a Torino dove, come è noto, non solo non esisteva una corporazione notarile, ma lo stesso controllo comunale sui protocolli dei notai defunti sembra fosse affidato a una norma consuetudinaria, dato che negli Statuti del 1360 non si trova traccia di capitoli relativi alla questione³³. Nel caso invece dei notai che lavoravano al servizio di istituzioni civili ed ecclesiastiche in uffici in relazione con terzi la questione, se non più complessa, è certo meno nota e appare strettamente collegata con il problema della *taxatio* degli *acta* e degli *instrumenta* rilasciati nel corso di attività di documentazione svolte *ad banchum*³⁴.

Amplio per un momento, per l'utilità del confronto e per una ragione che verrà chiarita più avanti, il panorama agli atti della curia giudiziaria cittadina (la *curia civitatis*) nella Torino del Quattrocento. Nel 1448 il consiglio citramontano, organo giudiziario preposto alla parte "italiana" del ducato, diede ragione alla comunità e uomini di Torino in una causa contro il procuratore fiscale del duca di Savoia: la comunità, nella sua supplica al duca, protestava che, fino al tempo in cui Giovanni de Draconibus era asceso alla carica di giudice della città di Torino, il che era avvenuto nei primi anni Trenta del Quattrocento, venivano eletti ogni tre mesi quattro notai per esercitare il *notariatus curiae*, due dal vicario sabauda e due dal comune,

³² Per una sintesi recente su queste questioni si veda ANDREAS MEYER, *Hereditary Laws and City Topography. On the Development of Italian Notarial Archives in the Late Middle Ages*, in *Urban Space in the Middle Ages and the Early Modern Age*, ed. by Albrecht Classen, De Gruyter, Berlin 2009, pp. 225-243; cfr. ID., *Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notariat von 7. bis zum 13. Jahrhundert*, Max Niemeyer, Tübingen 2000, pp. 156-175, 362 sgg. [Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 92] (quest'ultimo rimando per la sola Lucca e il suo territorio); PETRA SCHULTE, *Scripturae publicae creditur. Das Vertrauen in Notariatsurkunden im kommunalen Italien des 12. und 13. Jahrhunderts*, Max Niemeyer, Tübingen 2003, pp. 196-206 [Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 101]. Ricordo anche, in relazione a un caso particolare, GIOVANNA NICOLAJ, *Notariato aretino tra medioevo ed età moderna: collegio, statuti e matricole dal 1339 al 1739*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, II, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Roma 1983, pp. 633-660 [Pubblicazioni degli Archivi di Stato XCVIII]. In generale importante, anche se dedicato al caso specifico bolognese, GIORGIO TAMBA, *Commissioni notarili a Bologna nei secoli XIII e XIV*, in *Studio Bolognese e formazione del notariato*. Atti di un Convegno (maggio 1989), Milano 1992, pp. 119-158 [alle pp. 194-382 l'edizione, a cura dello stesso Tamba, *Commissioni notarili. Registro (1235-1289)*, con l'appendice, *Commissioni notarili dalle riformazioni del Consiglio degli Ottocento (1287-1289)*, alle pp. 383-388].

³³ Per l'inesistenza di un collegio notarile a Torino BARBERO, *Un'oligarchia urbana*, p. 177 sgg.; BARBERO, *Gruppi e rapporti sociali*, p. 179 sgg. Quanto all'assenza negli Statuti del comune di Torino di norme relative a protocolli di notai defunti, è facile verificarla: si vedano negli indici de *Gli statuti del Comune di Torino del 1360*, a cura di Dina Bizzarri, Società storica subalpina, Torino 1933 [Biblioteca della Società storica subalpina CXXXVIII], le voci *notarius*, *tabellio*, *protocollum*, ecc.; cfr. tuttavia il capitolo 259 a p. 113; il testo edito da Dina Bizzarri è consultabile anche in *Torino e i suoi statuti nella seconda metà del Trecento*, Comune di Torino, Torino 1981.

³⁴ Alcuni spunti, con numerosi rimandi bibliografici, in MEYER, *Hereditary Laws*.

notai che dovevano tutti essere cittadini di Torino³⁵. Quest'ultimo fatto era, come si può intuire, di fondamentale importanza in una città priva di una società notarile che regolasse, come in genere accadeva, la distribuzione delle cariche notarili che la struttura delle pubbliche istituzioni laiche metteva a disposizione, risorsa economica di assoluto rilievo per i notai cittadini³⁶. Lo *iudex* Giovanni appena citato spogliò comune e cittadini del loro diritto, scegliendo a suo arbitrio e contro la volontà dei cittadini i notai da proporre alla *scribandaria* della curia urbana. Questa spoliazione recò con sé, a detta della comunità, un inasprirsi delle pretese economiche dei notai della *curia civitatis* in ordine al rilascio di atti giudiziari: la supplica parla di «multae insolitae rapinae et extorsiones» fatte «in dicta curia [...] per notarios deputatos»³⁷. Inoltre, dato che alla comunità spettava di percepire «emolumenta pro dimidia parte notariatus curiae predictae», l'usurpazione dello *iudex* Giovanni aveva causato alla comunità anche la perdita di tale entrata. La comunità ebbe la meglio nella causa e nel successivo appello ed entrambe

³⁵ Cfr. *Statuta et privilegia civitatis Taurinensis*, a cura di Federico Sclopis, in *Monumenta historiae patriae, Leges municipales*, I, e regio typographeo, Augustae Taurinorum 1838, coll. 541-555: si tratta dei privilegi concessi al comune di Torino dal conte di Savoia Amedeo VI nel 1360, di cui si vedano in particolare il capitolo a col. 544 (*De clavariis eligendis qui eligant alios officiales communis Thaurini*) e il capitolo a col. 549 (*De salario clavariorum et notariorum curiae Thaurini*); *Gli statuti del Comune di Torino*, p. 146: i clavari del comune «eciam habeant elligere ex quatuor notariis qui debeant esse ad officium notarie curie Taurini, et ipsum officium notarie habere et exercere tam in causis criminalibus et maleficiis quam super causis civilibus, habeant eligere ipsi clavarii duos ex ipsis quatuor notariis. Et vicarius Taurini qui pro tempore erit alios duos ex ipsis quatuor notariis, ita tamen quod poni seu elligi per ipsos clavarios et vicarium vel per alium ad ipsum officium notarie predictae non possint nisi sint cives Taurini». Questa organizzazione della *notaria curie* deve tuttavia risalire almeno ai primi decenni del Trecento: cfr. *Libri consiliorum 1333-1339*, p. 136 sg. (decreti di una commissione di *sapientes* del settembre e dell'ottobre 1335); *Libri consiliorum 1342-1349*, p. 92 sg. («fiat crida quod quilibet qui voluerit esse notarius curie se scribi faciat et ponatur ad brevetum, ut moris est, et habeant eorum partem lucri banche», delibera del gennaio 1343). Cfr. GIUSEPPE SERGI, *Interazioni politiche verso un equilibrio istituzionale. Torino nel Trecento*, in *Torino e i suoi statuti*, pp. 13-22. Va precisato tuttavia che la credenza di Torino, pressata da esigenze finanziarie, ricorse talvolta all'appalto della *scribanderia* cittadina: ASCTo, *Ordinati*, vol. 34 (1393, si tratta di un volume in copia settecentesca, con paginazione), p. 101 sg.; ivi, vol. 42 (1401), ff. 53^v-54^r, 76^r-77^r.

³⁶ PIETRO TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, II, Mantova 1915, p. 40 sgg. [Pubblicazioni della R. Accademia virgiliana di Mantova 1] (cito dalla ristampa anastatica: *Id.*, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma 1980, con indicazione della paginazione originale).

³⁷ Nell'epistola confirmatoria del duca di Savoia delle due sentenze in favore della comunità – la prima sentenza e la sentenza d'appello dell'anno successivo – si legge che la comunità aveva esposto al duca «quod clerici, scribae, notarii dictae curiae a quibuscumque temporibus citra indebitas, immoderatas et excessivas exactiones pro scripturis, actis, processibus, condemnationibus et instrumentis quae tractantur in dicta curia, extorquere presumpserint et praesument»: *Statuta et privilegia*, col. 600.

le sentenze vennero confermate dal duca, che pretese però dal comune un esborso di cento ducati d'oro³⁸.

Quello che qui interessa è osservare che alla *scribandaria* della curia cittadina erano connesse due diverse serie di pagamenti: i due notai di nomina comunale dovevano sborsare, al momento dell'immissione nell'ufficio, un emolumento da pagarsi alla camera del comune; da parte loro i notai facevano pagare alle parti delle somme di denaro «pro scripturis, actis, processibus, condemnationibus et instrumentis quae tractantur in dicta curia»³⁹. Il comune non pagava quindi un salario ai notai di curia, il servizio doveva essere prestato «absque aliquo premio», «absque salario aliquali»⁴⁰.

Come è stato già accertato, l'*offitium notariae curiae civitatis* aveva un parallelo nella curia vescovile, la *notaria curiae episcopalis Taurinensis*⁴¹. Che mi risulti, l'attestazione più antica della *notaria* episcopale rimanda al 1362: in quell'anno il nobile torinese Bonifacio Beccuti venne investito dal vicario del vescovo Bartolomeo «de quarta parte scrivandarie et officii notarie curie episcopalis Taurinensis»⁴². Le informazioni più importanti di cui disponia-

³⁸ *Statuta et privilegia*, coll. 593-596; la sentenza d'appello è del 1449, mentre le successive lettere confirmatorie del duca sono del 1450: *ibid.*, rispettivamente coll. 596-599, 599-600.

³⁹ Si veda sopra, nota 37. Per i due notai di curia di nomina sabauda era, con ogni probabilità, lo stesso, anche se naturalmente il pagamento andava fatto alla camera sabauda. Uno dei capitoli concessi da Amedeo VI al comune di Torino nel 1360 (*Statuta et privilegia*, col. 549, *De salario clavariorum et notariorum curiae Thaurini*) affronta quest'ultimo problema: «Item quod notari curie Thaurini, prout per credentiam inde consensu et voluntate vicarii et iudicis vel alterius ipsorum ordinatum fuerit et taxatum, et non ultra». Da parte sua lo Statuto cittadino del 1360 contiene un lungo e particolareggiato capitolo relativo alle tariffe che il notaio di curia deve praticare per il rilascio di atti di curia: *Gli statuti del Comune di Torino*, pp. 135-142, cap. 333.

⁴⁰ Il lucro doveva quindi essere garantito dalle tariffe pagate dalle parti per gli esemplari di atti rilasciati nel corso del lavoro *ad banchum*: si veda il provvedimento della credenza del comune di Torino citato alla fine della nota 35. Inoltre *Libri consiliorum* 1365-1369, Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali di Maura Baima, Archivio Storico della Città di Torino, Torino 2000, p. 20 sg. [Fonti, Collana a cura di Stefano A. Benedetto 5]: «Item quod notari curie Taurini teneantur scribere scripturas pertinentes ad comunem Taurini absque aliquo premio pro eo tempore quo fuerint in officio»; «Item [...] estitut ordinatum quod notarii qui a modo eligentur pro parte comunis ad serviendum in curia presenti procurent habere eorum partem omnium scripturarum et procesuum tam criminalium quam civilium ut per capitula sive ordinationes habere debent una cum notariis et clavario domini nostri principis, et quod teneantur per tempus quod esteterint in dicto officio scribere omnes rationes et scripturas pertinentes comuni absque salario aliquali». Su queste questioni si veda già TORELLI, *Studi e ricerche*, p. 149 sgg.

⁴¹ BARBERO, *Un'oligarchia urbana*, pp. 179 sgg.

⁴² AATo, 6.12, f. 54^r: l'istrumento, rogato da Giovannino da Gorzano nell'ottobre 1369, contiene la concessione, ottenuta su istanza dello stesso Bonifacio Beccuti, da parte del vescovo Giovanni da Rivalta della quarta parte della *notaria* della curia vescovile, già concessa a Bonifacio nel 1362 e poi rinnovata nel 1365 (cfr. testo relativo alla nota successiva), al nipote di quest'ultimo, Giovanni figlio del fu Iacobo Beccuti. Su Bartolomeo, vescovo di Torino per brevissimo tempo tra il 1362 e la fine del 1363, si vedano poche e malsicure notizie in IOSEPHI FRANCISCI

mo riguardo all'ufficio notarile delle curia vescovile risalgono al tempo del successore di Bartolomeo sulla cattedra torinese, il vescovo Giovanni da Rivalta. Proprio da uno dei protocolli di Giovannino da Gorzano dai quali si è partiti, si apprende che in uno stesso giorno dell'aprile 1365 vennero individualmente investiti i torinesi Giovanni Raineri e Bonifacio Beccuti, probabilmente lo stesso appena menzionato, ciascuno della quarta parte della *notaria curie episcopalis*⁴³. Alcuni anni dopo Giovanni Beccuti, su istanza dello zio Bonifacio, venne investito della stessa quarta parte già controllata dal suo congiunto⁴⁴. Da una imbreviatura interrotta dopo poche righe presente nello stesso registro, dalla cui rubrica si apprende che il vescovo aveva concesso a Francesco Malcavalerio «quod possit per alium servitium facere in curia episcopali Taurinensi», si sa invece che ciascun quarto di *notaria* poteva essere ulteriormente suddiviso: Giovanni da Rivalta aveva infatti, non si sa bene quando ma prima comunque del settembre 1370, concesso a Francesco «terciam partem quarte partis notarie eiusdem curie episcopalis Taurinensis»⁴⁵.

Redatti sulla base di un formulario in apparenza ben collaudato, i documenti di concessione della *notaria* sono scritti in forma di collazione e investitura vitalizia da parte del vescovo della porzione di ufficio interessato – consistente al massimo, sembrerebbe, in un quarto di esso – «sub servicio honore et pensione pro dicta quarta parte solvi actenus consuetis», *servitium honor* e *pensio* dovuti naturalmente al vescovo, in analogia con quanto succedeva nella *curia civitatis*, dall'investito⁴⁶. Quest'ultimo, ricevuto «in notarium et scribam dicte curie», giurava

ad sancta Dei evangelia, tactis corporaliter scripturis, obedire mandatis dicti domini episcopi eiusque vicarii licitis et honestis ipsumque officium notarie legaliter

MEYRANESH *Pedemontium sacrum*, edidit atque illustrationibus et documentis auxit Antonius Bosio, in *Monumenta historiae patriae*, XI. *Scriptores*, IV, e regio typographeo, Augustae Taurinorum 1863, col. 1423.

⁴³ AATo, 6.12, ff. 8^r-9^r. Del febbraio 1386 e del marzo 1390 sono due ricevute rilasciate dal vescovo a Bonifacio Beccuti per il pagamento «fictus seu pensionis notarie curie episcopalis Taurinensis pro parte quam tenet et sibi continget in notaria predicta necnon fictus prati certi dicti domini episcopi siti prope Taurino ante Portam Episcopi»: la citazione è tratta dal documento del 1390, mentre dal documento del 1389 si apprende che il termine di pagamento della *pensio notarie* era fissato per l'annata trascorsa al giorno di Natale, inizio dell'anno successivo (AATo, 6.19, f. 64^r; 6.17, f. 62^v). Da due simili ricevute (1394, 1399) si apprende che un altro dei titolari della *notaria*, prima del 27 agosto 1399, quando risultava già defunto, era stato un Ricciardello di Brossolo (ivi, 6.17, f. 14^r; 6.19, f. 43^v). Sulla interessante famiglia notarile dei da Brossolo BARBERO, *Un'oligarchia urbana*, pp. 238 sg.

⁴⁴ Cfr. sopra, nota 42.

⁴⁵ AATo, 6.12, f. 77^r. Cfr. BARBERO, *Un'oligarchia urbana*, p. 179.

⁴⁶ Si vedano le ricevute per il pagamento della *pensio* annuale citate sopra, nota 43, e oltre, nota 49.

bene et fideliter exercere et neminem pretestu dicte notarie oprimere vel gravare ac honores et comoda dicti domini episcopi et episcopatus custodire augere et servare suo posse.

Un confronto con le modalità che presiedevano al conferimento e poi alla gestione dell'ufficio da parte dei notai eletti alla *scribanderia* della curia urbana sono assai istruttive. In luogo di una rotazione trimestrale nella carica notarile, propria della curia urbana, si aveva una investitura vitalizia della *notaria* vescovile; in luogo di una divisione in quattro parti non ulteriormente suddivisibili⁴⁷, il vescovo concedeva anche porzioni della quarta parte e poteva accadere che concedesse al titolare della porzione di delegare il servizio notarile dovuto alla curia a un sostituto⁴⁸. Le analogie più rilevanti consistono da una parte nella connessione tra conferimento dell'ufficio e obbligo da parte del notaio di pagare un diritto, nel caso della curia civile dovuto in parte al vicariato sabauda in parte al comune cittadino, nel caso della curia vescovile, dove il pagamento assumeva periodicità annuale⁴⁹, dovuto al vescovo. D'altra parte consistevano, tali analogie, sia nella gratuità per il vescovo e il comune del servizio loro dovuto dal notaio sia – e, verrebbe da dire, di conseguenza – nella *taxatio* applicata dai titolari dell'ufficio per il rilascio dei *munda* di atti e istrumenti alle parti che ricorrevano alle rispettive curie: essa, nel caso della curia cittadina, si basava su una accurata tariffa fissata in sede statutaria, nel caso invece della curia vescovile era moderata forse soltanto in modo generico dal giuramento prestato dai titolari della *notaria* di «neminem pretestu dicte notarie oprimere vel gravare»⁵⁰.

⁴⁷ È quello, almeno, che si ricava dagli ordinati comunali trecenteschi: *Libri consiliorum 1333-1339*, Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali di Maura Baima, Archivio Storico della Città di Torino, Torino 1997, p. 137 [Fonti, Collana a cura di Stefano A. Benedetto 2]; i notai immessi nell'ufficio dovevano servire «per se ipsos et non per substitutos», e nel caso non potessero servire si doveva procedere a nomine ulteriori. Cfr. *Libri consiliorum 1380-1383*, Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali di Maura Baima e Maria Teresa Bonardi, Archivio Storico della Città di Torino, Torino 2003 [Fonti, Collana a cura di Stefano A. Benedetto 8]; i *sapientes* ordinano che due notai «propter absenciam scribariorum curie debeant exercere officium scribanderie». Si veda anche ASCTo, *Ordinati*, vol. 34 (1393, cfr. sopra nota 35), p. 101; ivi, vol. 41 (1400), 95^v-96^v; vol. 42 (1401), 15^v.

⁴⁸ Si veda sopra, nota 45 e testo corrispondente.

⁴⁹ AATo, 6.17, ff. 14^v, 62^v (si tratta di ricevute di pagamento rilasciate dal vescovo al titolare della porzione di *notaria curie episcopalis Taurinensis* per il pagamento della *pensio* annuale).

⁵⁰ Si veda invece ad esempio, per la Chiesa senese, il tariffario per gli atti della curia vescovile emanato nel 1409 definito «Moderationes et reductiones solutionum fiendarum notariis curie episcopalis Senensis [...] et exonerationem omnium in dicta curia agere debentium»: CHIRONI, *La mitra e il calamo*, pp. 142-146, 309-313; per il tariffario fiorentino stabilito nel 1393 dal vescovo Onofrio «cupientes effrenatas extorsiones que per notarios nostre curie contra nostram intentionem inhumaniter fieri dicuntur», per il tariffario della curia fiesolana del 1408 («Consuetudines curie Fesulane observande per notarios dicte curie»), e in generale per l'emolumento del notaio di curia a Firenze e Fiesole cfr. RICHARD C. TREXLER, *Symodal Law in*

Analogie e diversità trovano le loro ragioni sia nella natura delle attività documentarie delle due istituzioni sia nella diversa funzione e quindi, con ogni probabilità, diversa origine della formalizzazione dei due uffici di scrittura. Qui non è possibile approfondire, ma a prima vista sembrerebbe che mentre la curia cittadina, date le sue funzioni, produceva in prevalenza atti giudiziari, la curia vescovile – che pure era attiva sul piano giudiziario, come dimostra l'unico registro specializzato superstite e alcuni singoli documenti sparsi nei protocolli correnti⁵¹ – produceva essenzialmente documenti in forma di *instrumentum* e più raramente, almeno nel periodo del quale si tratta, di *littere*⁵². Inoltre, da una parte la veloce rotazione dei notai nella *scribandaria* cittadina, che dipendeva in parte anche da un'esigenza di organizzazione e tutela del notariato urbano⁵³, e dall'altra la durata vitalizia degli incarichi nella *notaria* episcopale costituirono due tra i fattori della profonda diversificazione delle rispettive forme della documentazione d'ufficio. Nel primo caso il carattere burocratico della produzione documentaria su registro dovette prevalere sul tradizionale rapporto, di natura personale, tra il notaio e il suo

Florence and Fiesole, 1306-1518, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1971, pp. 155-167, 333-337, 341-345 [Studi e testi 268].

⁵¹ AATo, 6.13, completamente privo di sottoscrizioni del redattore, è, a giudicare dalla scrittura, di mano di Giovannino da Gorzano. Su questo registro di veda GIOVANNI GRADO MERLO, *Vita di chierici nel Trecento: inchieste nella diocesi di Torino*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 73 (1975), pp. 181-210; ANTONIO OLIVIERI, *La tradizione sinodale nella diocesi di Torino nei secoli XIII-XV (2ª parte)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 103 (2005), pp. 553-594. Documenti giudiziari sparsi si trovano nei registri di protocollo sin qui citati: si veda per es. AATo, 6.18, 32^v-33^r, 41^r, 53^r, 104^v-105^r. Sul problema diplomatico della compresenza in registri giudiziari di *instrumenta* e, al converso, della presenza di atti giudiziari in protocolli notarili si vedano le limpide pagine di GIAN GIACOMO FISSORE, *Iacobus Sarrachus notarius et scopolarum Astensis ecclesie: i chierici notai nella documentazione capitolare e vescovile ad Asti fra XIII e XIV secolo*, in *In memoria di Giorgio Costamagna (1916-2000)*, Società ligure di storia patria, Genova, 2003 [= «Atti della Società ligure di storia patria», n. s., 43 (2003)], pp. 365-414. Per l'impostazione generale del problema degli atti giudiziari GIOVANNA NICOLAJ, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – secc. XII-XV)*, Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di Giovanna Nicolaj, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, Città del Vaticano 2004, pp. 1-24 [Littera Antiqua 11].

⁵² L'abbreviatura è, per altro, identica e da essa può essere estratto un documento nella forma preferita, come dimostrano diverse note marginali, di cui qui si citano alcuni esempi: un *instrumentum commissionis* fatto nell'agosto 1397 in favore di un canonico di San Lorenzo di Oulx per una causa, abbreviato solo parzialmente, reca a margine la nota «Facta alibi in forma littere» (AATo, 6.20, f. 76^v); due istrumenti, uno di collazione e un altro di resignazione e collazione di una chiesa del 1411 recano a margine la nota «Facta in forma littere» (AATo, 6.25, f. 4^v), ma si veda anche ff. 5^r, 5^v, 6^r, ecc.).

⁵³ La rotazione infatti poneva le basi per un accesso di tutti i notai interessati a servire negli uffici della *curia civitatis* alle risorse economiche derivanti dall'espletamento dell'ufficio (la *taxatio* dei documenti rilasciati agli interessati); il vescovo, con i suoi incarichi vitalizi, mostrava un completo disinteresse per questo genere di problemi.

protocollo, dando luogo, con ogni probabilità, a veri e propri registri d'ufficio. Dunque, sotto il profilo amministrativo e archivistico il registro dovette avere efficacia in quanto espressione della continuità dell'organo burocratico che, grazie all'opera strumentale dei suoi impiegati, lo poneva in essere. Nel caso della curia vescovile, la dimensione della professionalità notarile bilanciò o forse prevalse sulla impersonalità dei funzionamenti d'ufficio, e la gestione della memoria documentaria e la sua conservazione furono legate in dimensione non trascurabile alla continuità – che dipendeva in ultima analisi da una continuità biologica – del lavoro professionale del notaio.

Basti quanto si è ora esposto come primo accostamento a questioni ancora poco studiate, che potranno essere chiarite solo mediante indagini specifiche. Tornando a limitare la visuale alle attività documentarie della curia vescovile resta, prima di concludere, da accennare a due questioni. L'istituzione della *notaria* episcopale formalizzava la distinzione e la separazione tra l'emolumento percepito dal vescovo sul rilascio a terzi di documenti curiali – che venne fissato a un certo ammontare – e il reddito che il notaio addetto percepisce su questo medesimo rilascio. Mentre il vescovo demandava completamente alla strutturazione in quote e sottoquote (quarti e porzioni di quarti) della *notaria* la formazione dell'emolumento fisso gravante sulla produzione documentaria curiale, la percezione del reddito da parte dei titolari delle quote e da parte di coloro che nella prassi quotidiana esercitavano l'ufficio si frazionava a sua volta concettualmente e, quando fosse il caso, di fatto tra reddito dovuto ai titolari delle quote e reddito dovuto a quegli *alii* ai quali, come si è visto, poteva essere demandato il *servitium* effettivamente prestatato in curia. Questo complesso meccanismo, che poteva rendere necessaria la tenuta di una contabilità di gestione, dipendeva in ultima analisi da una strumentalizzazione in senso finanziario dei servizi documentari di curia, secondo uno schema che ricorda, in senso ampio, la vendita degli uffici⁵⁴.

La coincidenza tra titolarità ed esercizio della carica, cui il vescovo può derogare in modo espresso e formale, come fece nell'unico caso noto (per altro in modo parziale), non è documentata, almeno per il periodo di cui qui ci si occupa. Si sa infatti che tre delle quattro parti di *notaria* erano occupati rispettivamente da Bonifacio Beccuti e da suo nipote Giovanni (un quarto), da Giovanni Raineri (un quarto) e da Ricciardello di Brossolo († prima della fine di agosto 1399), e che il quarto rimanente era stato concesso per un

⁵⁴ Basti qui – anche per le annotazioni di metodo riguardo al concetto di venalità degli uffici – il rimando a ALESSANDRO BARBERO, *La venalità degli uffici nello stato sabauda. L'esempio del vicariato di Torino (1360-1536)*, in BARBERO, GIOVANNI TOCCI, *Amministrazione e giustizia nell'Italia del Nord fra Trecento e Settecento: casi di studio*, a cura di Lino Marini, Pàtron, Bologna 1994, pp. 11-40, distribuito in formato digitale da "Reti Medievali" (<<http://www.retimedievali.it/>>); GUIDO CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo*, Franco Angeli, Milano 1994.

terzo a Francesco Malcavalerio. Insomma, si conoscono i titolari dei dieci dodicesimi dell'ufficio di parte dell'episcopato di Giovanni (che rimase in carica sino al 1411). Di nessuno di costoro si conoscono protocolli. Da parte sua l'annotazione relativa ai notai che, come si ricorderà, «tempore episcopi Iohannis instrumenta similia – vale a dire istrumenti attestanti negozi relativi a diritti patrimoniali dell'episcopato Torinese – et pro maiori parte receperunt», elenca Giovannino da Gorzano, Bartolomeo Ioffredi di Campiglione e Stefano Cavalli di Pinerolo. I protocolli superstiti dello stesso periodo sono dovuti tutti ai primi due notai appena nominati⁵⁵.

3. Quanto si è andati esponendo nelle pagine che precedono aveva, naturalmente, delle conseguenze sulla prassi d'ufficio, sulla tenuta dei registri di protocollo e sulle operazioni che su di essi si compivano dopo la morte dei notai che li avevano posti in essere. Tuttavia, anche volendosi limitare alla sola curia vescovile, lo studio dei protocolli superstiti pone in evidenza una complessità di componenti che occorrerebbe tenere in debito conto. Tra le più importanti c'è quella, ovvia, costituita dal carattere monocratico dell'ufficio vescovile. Tale ufficio, come credo sia emerso da quanto si è andati dicendo, non era sostenuto dallo sviluppo di una vera e propria struttura burocratica di curia. Ciò lo si deve a ragioni che dipendono, almeno in parte, da aspetti specifici dell'esercizio del potere vescovile nel tardo medioevo. Certamente non estraneo all'assenza di vere strutture burocratiche curiali fu, tra l'altro, il fatto che a Torino gli ordinari diocesani, dopo gli episcopati di Goffredo, di probabile provenienza transalpina, e del genovese Tedisio Camilla, elevato alla cattedra di san Massimo per volere del papa Bonifacio VIII, vennero scelti entro la schiera della grande aristocrazia sabauda⁵⁶, i cui membri erano chiamati a ricoprire le cariche di maggiore rilievo del ducato. Non fu certo estraneo a queste componenti il fatto che il servizio che il notaio, lo *scriba episcopi*, rendeva al vescovo continuasse a essere inquadrato entro gli schemi consueti del seguito familiare nobiliare⁵⁷.

⁵⁵ A Bartolomeo Ioffredi è dovuto il protollo AATo, 6.18 (registro del quale alcuni fogli sono ora nel 6.17); a Giovannino Da Gorzano i protocolli ivi, 6.12, 14-17, 19-22, 24, 25. Stefano Cavalli è citato numerose volte ivi, 6.12 (in particolare a f. 48^v come notaio del vescovo Giovanni). A proposito di Bartolomeo Ioffredi – notaio e chierico prebendato della chiericatura di San Giglio di Torino (ivi, 6.12, f. 37^v, agosto 1368) già defunto nel gennaio 1385 – si ricorda che i suoi protocolli vennero affidati dal maggior consiglio di Torino a Giovanni Beccuti. Quest'ultimo, come si ricorderà, era titolare insieme con lo zio Bonifacio di un quarto della *notaria curie episcopalis* (cfr. sopra, note 42-44 e testo corrispondente). Membri della potente famiglia dei Beccuti (cfr. BARBERO, *Un'oligarchia urbana*) sono spesso presenti come testimoni e come attori nel protocollo di Bartolomeo.

⁵⁶ MERLO, *La Chiesa e le chiese di Torino nel Quattrocento*, pp. 777-784.

⁵⁷ Si vedano, per esempio, gli spostamenti del notaio Bartolomeo Ioffredi al seguito del vescovo Giovanni da Rivalta: il 10, 12, 17 gennaio 1379 roga a Torino, nel palazzo vescovile; il rogito successivo è del 26 gennaio a Villarbasse nella casa del vescovo, dove opera anche il

Rinunciando a trattare in questa sede tematiche che richiederebbero ricerche ampie e specifiche, vorrei concludere tornando a soffermarmi sulla questione degli emolumenti. Questione solo in apparenza minore, dato che, come mi pare di avere mostrato, alcuni funzionamenti specifici degli apparati cancellereschi vescovili possono essere spiegati soltanto tenendo conto di questo fattore. Si comprendono meglio, allora, le ragioni di ordine generale su cui poggiava l'interesse che Ruffineto, notaio della curia vescovile torinese, aveva alla diretta ed esclusiva concessione dei protocolli del padre, anch'egli notaio vescovile. E si capisce anche, d'altra parte, quale potesse essere l'interesse economico del vescovo Aimone.

Ruffineto agiva certo in giudizio nella veste di notaio che intendeva salvaguardare la continuità professionale familiare; ma ottenere la sottrazione dei protocolli al vescovo e l'affidamento degli stessi alla sua persona voleva anche dire, per Ruffineto, ottenere l'integrale appropriazione del reddito ricavabile da essi. Reddito non più assoggettabile alle contribuzioni dovute a coloro che vantavano diritti sulla *notaria* episcopale. Tra questi ultimi c'era, naturalmente, il vescovo, che dal punto di vista economico era interessato a conservare l'appetibilità dell'*officium notarie*, garantendo ad esso la gestione del più alto numero possibile di registri notarili (ivi compresi quelli dei notai defunti). Ma alle contribuzioni cui si accennava erano interessati soprattutto i titolari dei diritti sui quarti o sulle porzioni di quarti della *notaria*, i quali ritraevano il loro esclusivo guadagno dagli onorari pagati ai notai per i servizi di documentazione da individui, famiglie e istituzioni in rapporti di interesse con la curia, espletassero direttamente o meno i titolari della *notaria* le funzioni di notai vescovili.

Contava, dunque, più di ogni cosa avere il diritto esclusivo di operare sui protocolli per rilasciare *munda* alle controparti della curia. A quest'ultima, come si ricorderà, spettava il diritto di continuare a ottenere *publica instrumenta* estratti dai registri del defunto scriba episcopale in totale gratuità, anche dopo che i protocolli erano passati sotto il controllo dell'erede.

5, 10, 14, 17, 22, 24 febbraio (quando nello stesso giorno roga anche nella vicina Rivalta), il 6, 7, 13, 25, 28, 29 marzo, il giorno successivo roga «in castro Ripalte», il 1° aprile è di nuovo a Torino dove opera, sembrerebbe, sino al 19 dello stesso mese; il 23 successivo si trova di nuovo a Villarbasse, ecc. (AATo, 6.19, ff. 32^r-46^v). Simili spostamenti al seguito del vescovo sono attestati per Giovannino da Gorzano: cfr., per esempio, *ivi*, 6.21. Quest'ultimo notaio roga anche instrumenti in cui Giovanni agisce in quanto membro della famiglia dei condomini di Rivalta e non in quanto vescovo (*ivi*, 6.17, f. 8^{r-v}).

